Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 gennaio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

LEGGE 5 dicembre 1975, n. **703.**

Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale . . . . Pag. 2

LEGGE 5 dicembre 1975, n. **704.**

Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi. Pag. 3

LEGGE 9 dicembre 1975, n. **705.**

Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 . . . . Pag. 3

LEGGE 24 dicembre 1975, n. **706.**

Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda . . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977 . . . . Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ariovan semplice e valerianato », della ditta Laboratorio dott. G. Martini, in Genova. (Decreto di revoca n. 4648/R) . . . . Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfocacodil Porati », della ditta Rachelle Laboratories Italia S.p.a., in Buccinasco. (Decreto di revoca n. 4650/R) . . . . Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dentinox », della ditta Dentinox Gesellschaft - Berlin Steglitz (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Dentinox di Giovanni Bogliolo e C., in Sanremo. (Decreto di revoca n. 4649/R). Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Maxmycine » iniettabile, della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4657/R) Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depobl 12 », della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4658/R) Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedoneur », della ditta Galter farmaceutici chimici biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4647/R) . . . . Pag. 9

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Then », della ditta Diamond's London, in Milano. (Decreto di revoca n. 4653/R) . . . . Pag. 9

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cito-Salf », della ditta S.A.L.F., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 4652/R). Pag. 9

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Fosfojodarseno» sciroppo, della ditta Richardson Merrell S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 4651/R) . . . . Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Trofoneurina », della ditta Aghipharma, in Ferrara. (Decreto di revoca numero 4636/R) . . . . Pag. 10

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Per Jodil », della ditta dott. Reiner e C., in Saronno. (Decreto di revoca n. 4654/R) . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Badalassi Carlo, in Ponte a Egola . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » . . . . . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.
Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino. Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale risi . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi . . . . Pag. 13

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative Pag. 14

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Sdemanializzazione di un terreno in comune di Monteponente . . . . Pag. 15

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Alessandria. Pag. 15

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale Pag. 15
Esito di ricorsi . . . . Pag. 15

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . Pag. 15

Ministero della sanità:
Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Afos polvere, dell'impresa J. e A. Margesin Pag. 16
Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Acrosil dell'impresa J. e A. Margesin Pag. 16

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 16
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 16

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso pubblico, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà, dei seminari e degli istituti scientifici . . . . . Pag. 17
Concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici . . . . Pag. 20
Concorso ad un posto di commesso della carriera ausiliaria dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze Pag. 22

Ministero per i beni culturali e ambientali: Nomina di un membro aggiunto nella commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di addetto di laboratorio di tecnologia nel ruolo del personale di concetto dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali. Pag. 22

Ufficio veterinario provinciale di Siracusa: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa . . . . . Pag. 23

Ospedale specializzato « G. M. Lancisi » di Ancona: Concorso ad un posto di assistente di cardiochirurgia. Pag. 23

Ospedale « Vittorio Emanuele III » di Monselice: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 23

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1975, n. **51**.
Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1974 . . . . . Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1975, n. **52**.
Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 e disposizioni finanziarie per l'assistenza ospedaliera . . . . Pag. 24

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1975, n. **703**.
Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, previsto dall'articolo 8, lettera *a*), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è aumentato di lire 100 milioni.

Art. 2.

All'onere di L. 100.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 dicembre 1975, n. **704**.
Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi.

Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 dicembre 1975, n. **705**.
Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dal l'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge, definita mediante accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 2.

Qualora i contratti di appalto relativi alle opere di cui all'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel periodo dal 1° febbraio 1972 al 1° luglio 1973, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di procedere ad una revisione dell'importo contrattuale attribuendo alle imprese appaltatrici una somma pari al 30 per cento limitatamente agli importi delle opere eseguite dopo il 26 marzo 1973, quali risultano dallo stato di avanzamento successivo a tale data.

Detta percentuale è ridotta al 18 per cento dell'importo contrattuale quando il contratto d'appalto sia stato stipulato nel periodo dal 1° luglio 1973 al 30 aprile 1974, e al 5 per cento se la stipula è avvenuta dopo il 30 aprile 1974, per le opere o parti di esse realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche se nel contratto di appalto sono contenute clausole con esse in contrasto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge non si applica il disposto dell'articolo 6, nono comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni, si provvede con la seguente disponibilità residua di capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

capitolo 1571 . . . . L. 3.400.000.000

La disponibilità di cui al comma precedente sarà versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di cui al medesimo precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — BUCALOSSI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 dicembre 1975, n. **706**.
Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.

Art. 2.

Entità della somma dovuta

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita dalle relative disposizioni che prevedono le singole violazioni.

Art. 3.

Solidarietà

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 4.

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi.

Art. 5.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentono l'oblazione.

Art. 6.

Contestazione

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 7.

Rapporto

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati compiti e attribuzioni del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto; l'organo territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Salvo quanto disposto dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, la disposizione del comma precedente si applica anche in tutti i casi nei quali leggi precedenti hanno modificato il sistema sanzionatorio con la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa, regolando diversamente la competenza.

Nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri previsti nel primo comma.

Art. 8.

Ordinanza e ingiunzione - Opposizione

Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ordinanza.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato versamento nel termine prescritto, le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

Si applicano le disposizioni del quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Art. 9.

Connessione - Prescrizione - Esecuzione forzata

Alle violazioni indicate nell'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 10.

Violazioni finanziarie

Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Art. 11.

Procedimento

Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e quella del quarto comma dell'articolo 8, sostituito alle autorità ivi indicate l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione.

Art. 12.

Definizione in via breve

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.

Art. 13.

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni previste negli articoli 1 e 10 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare dell'ammenda; continuano ad applicarsi altresì, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti.

Nel caso previsto dall'articolo 7, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.

Art. 14.

Casi di esclusione

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle contravvenzioni previste dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non si applicano altresì alle violazioni previste:

a) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;

b) dalle leggi relative alla disciplina dell'igiene, della composizione, della lavorazione e del commercio degli alimenti e delle bevande, nonchè dalle leggi relative alla produzione e al commercio dei mangimi e dei relativi integrativi ed additivi degli alimenti animali;

c) dalle seguenti disposizioni poste a tutela della sanità e dell'ambiente: legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; articoli 1166 e 1167 del codice della navigazione; articoli 9 e 36 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; articoli 202, 221, 226 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla disciplina dei detersivi; articoli 10 e 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sulla protezione di Venezia;

d) dalle leggi concernenti la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico della energia nucleare, nonchè dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, riguardante la tutela sanitaria delle attività sportive;

e) dalle disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Non si applicano, infine, alle violazioni relative a costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni delle leggi in materia edilizia e urbanistica.

Continuano ad applicarsi le leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, ma la disposizione del primo comma dell'articolo 8 si applica anche alle infrazioni previste dalle leggi suddette.

Art. 15.

Norma transitoria

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato.

Si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

per il triennio 25 gennaio 1971-24 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 20 gennaio 1972, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, quarto supplemento al n. 35 dell'11 dicembre 1973, che approva il regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al consiglio di amministrazione, alle commissioni consultive provinciali p.t., alle commissioni, centrale e provinciali, per gli uffici locali ed alle commissioni consultive di zona, modificato con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, secondo supplemento al n. 6 del 21 febbraio 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1974, concernente la nomina dei componenti il comitato elettorale previsto dall'art. 15 del citato regolamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, primo supplemento al numero 4 del 1° febbraio 1974;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, con il quale è stata fissata la data delle elezioni dei rappresentanti del personale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, secondo supplemento al n. 4 del 1° febbraio 1974, e modificato con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, secondo supplemento al n. 6 del 21 febbraio 1974;

Visti i verbali delle sedute del citato comitato elettorale dai quali risultano eletti i signori Tisato Luigino, Ghisellini Giuliano, Baraldi Voltano e Nieddu Giovanni Maria in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il sig. Covelli Bruno in rappresentanza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406 e dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81:

il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, che lo presiede;

i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Principe dott. Michele, direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Insinna dott. Vincenzo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

D'Amore dott. Antonino, capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Venturi dott. Alvi, capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente della commissione centrale per gli uffici locali;

Bruni dott. Danilo, presidente dell'istituto postelegrafonici.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*), *m*) ed *n*) dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

De Bonis dott. Rocco, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Monaco dott. Ugo, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro;

Sanna dott. Vincenzo, dirigente generale, designato dal Ministero del tesoro;

Di Ciommo avv. Rocco, vice avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Tisato Luigino, dirigente d'ufficio nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Ghisellini Giuliano, capo ufficio nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Baraldi Voltano, operatore di esercizio nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Nieddu Giovanni Maria, direttore di ufficio locale di gruppo *A* nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Covelli Bruno, segretario principale nella Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale dell'azienda medesima.

Art. 3.

La spesa per i gettoni di presenza dovuti ai membri del consiglio grava sul cap. 191 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1974 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Registro n. 48 Poste, foglio n. 4

(11139)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ariovan semplice e valerianato », della ditta Laboratorio dott. G. Martini, in Genova. (Decreto di revoca n. 4648/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 marzo 1952 con il quale venne registrata al n. 6107 la specialità medicinale denominata « Ariovan semplice e valerianato », nelle confezioni flaconi da 150 cc, a nome della ditta Laboratorio dott. G. Martini con sede in Genova-Sampierdarena, via Rolando, 54, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ariovan semplice e valerianato », nelle confezioni flaconi da 150 cc, registrato al n. 6107 in data 14 marzo 1952 a nome della ditta Laboratorio dott. G. Martini di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11260)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfocacodil Porati », della ditta Rachelle Laboratories Italia S.p.a., in Buccinasco. (Decreto di revoca n. 4650/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 novembre 1958 e 22 dicembre 1970, con i quali vennero registrate ai numeri 11412 e 11412/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fosfocacodil Porati » (fiale da 2 cc) e la relativa serie fiale da 5 cc a nome della ditta Rachelle Laboratories Italia S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano), via del Mulino, 5, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Milano, via Mario Bianco, 9;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati, in rapporto alla loro composizione ed alle loro indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfocacodil Porati » (fiale da 2 cc) nonchè della relativa serie fiale da 5 cc, registrata rispettivamente ai numeri 11412 e 11412/1, in data 11 novembre 1958 e 22 dicembre 1970, a nome della ditta Rachelle Laboratories Italia S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano), via del Mulino, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11262)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dentinox », della ditta Dentinox Gesellschaft - Berlin Steglitz (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Dentinox di Giovanni Bogliolo e C., in Sanremo. (Decreto di revoca n. 4649/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 16 novembre 1956 con il quale venne registrata al n. 11.859 la specialità medicinale denominata « Dentinox », nella confezione flaconcino di sciroppo da gr 10, a nome della ditta Dentinox Gesellschaft - Berlin Steglitz (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Dentinox di Giovanni Bogliolo e C., con sede in Sanremo (Imperia), via Volta, 19;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dentinox », nella confezione flaconcino di sciroppo da gr 10, registrato al n. 11.859 in data 16 novembre 1956 a nome della ditta Dentinox Gesellschaft - Berlin Steglitz (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Dentinox di Giovanni Bogliolo e C., con sede in Sanremo (Imperia), via Volta, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11261)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Maxmycine » iniettabile, della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4657/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 marzo 1961, con il quale venne registrata al n. 18507 la specialità medicinale denominata « Maxmycine » iniettabile, nella confezione flacone da 500.000 U.I. + g 0,50 con annessa fiala solvente da 3 cc, a nome della ditta Laboratori I.C.F. ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Maxmycine » iniettabile, nella confezione flacone da 500.000 U.I. + g 0,50 con annessa fiala solvente da 3 cc, registrata al n. 18507, in data 17 marzo 1961, a nome della ditta Laboratori I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11253)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depobi 12 », della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, in Roma. (Decreto di revoca n. 4658/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 novembre 1960, con il quale venne registrata al n. 18046 la specialità medicinale denominata « Depobi 12 », nella confezione fiale 5 × 1 cc, a nome della ditta Laboratori antibiotici I.C.F., ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Depobi 12 », nella confezione fiale 5 × 1 cc, registrata al n. 18046, in data 24 novembre 1960, a nome della ditta Laboratori antibiotici I.C.F. ora Barek Drugs Chemicals, di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11254)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedoneur », della ditta Galter farmaceutici chimici biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4647/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 22 settembre 1948 nonchè il comunicato in data 8 giugno 1955, con i quali venne registrata al n. 1513 la specialità medicinale denominata « Sedoneur », nella confezione di 20 compresse a nome della ditta Galter farmaceutici chimici biologici, con sede in Roma, via Tiburtina, km 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;
Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedoneur », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 1513 in data 8 giugno 1955 a nome della ditta Galter farmaceutici chimici biologici di Roma.
Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.
I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11259)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Then », della ditta Diamond's London, in Milano. (Decreto di revoca n. 4653/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti rispettivamente in data 9 agosto 1960 e 2 ottobre 1965, con i quali è stata registrata al numero 17378 la specialità medicinale denominata « Then », flacone da 50 confetti a nome della ditta Terapeutici Diamond's London, con sede in Milano, piazzale Martini, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Medici, sita in Milano, via Eustachi, 20;
Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la specialità medicinale denominata « Then » flacone da 50 confetti, registrata al n. 17378 a nome della ditta Diamond's London, con sede in Milano, piazzale Martini, 7 e preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Medici, sita in Milano, via Eustachi, 20.
Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.
I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11257)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cito-Salf », della ditta S.A.L.F., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 4652/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 febbraio 1956 e 26 maggio 1956 con i quali venne registrata ai numeri 10910 e 10910/A la specialità medicinale denominata « Cito-Salf » nelle confezioni 12 fiale da cc 2 e 12 fiale da cc 5, a nome della ditta S.A.L.F. con sede in Bergamo, G. D'Alzano, 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;
Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cito-Salf » nelle confezioni 12 fiale da cc 2 e 12 fiale da cc 5, registrata ai numeri 10910 e 10910/A in data 29 febbraio 1956 e 26 maggio 1956 a nome della ditta S.A.L.F. con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11256)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Fosfojodarseno» sciroppo, della ditta Richardson Merrell S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 4651/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 dicembre 1950 e 14 marzo 1967, con i quali venne registrata al n. 4272 la specialità medicinale denominata « Fosfojodarseno », nella preparazione flacone di sciroppo da g 225, a nome della ditta Richardson Merrell S.p.a., con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 111, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfojodarseno » sciroppo, nella confezione flacone da g 225, registrata al n. 4272, in data 7 dicembre 1950 e 14 marzo 1967, a nome della ditta Richardson Merrell S.p.a., di Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11255)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Trofoneurina », della ditta Aghipharma, in Ferrara. (Decreto di revoca numero 4636/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 agosto 1951 e 9 marzo 1954 con i quali venne registrata al n. 5234 la specialità medicinale denominata « Trofoneurina » nelle confezioni flacone da g 160 e scatola da 10 fiale × cc 2, a nome della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, via Isonzo, 99, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda del 30 aprile 1963 con la quale la ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Appia, 74, chiedeva la registrazione a proprio nome della suaccennata specialità medicinale, avendola acquistata dalla ditta Aghipharma di Ferrara come da atto notarile del 15 febbraio 1963 registrato a Caserta il 19 febbraio 1963 al n. 4715 vol. 122;

Atteso che questo Ministero non poteva dar corso al richiesto passaggio di proprietà, non avendo avuto riscontro alla ministeriale n. 810/5.20.1/6286 del 15 febbraio 1964 diretta alla ditta Zama di Casagiove (Caserta) per la richiesta dei necessari adempimenti;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Trofoneurina » nelle confezioni flacone da g 160 e scatola da 10 fiale × cc 2, registrata al n. 5234, con decreto in data 9 agosto 1951 e 9 marzo 1954 a nome della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, via Isonzo, 99.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11271)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Per Jodil », della ditta dott. Reiner e C., in Saronno. (Decreto di revoca n. 4654/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 gennaio 1948 e 23 settembre 1952, con i quali vennero registrate ai numeri 1064 e 1064/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Per Jodil », nelle confezioni: fiala 1 × 20 cc e fiale 2 × 12 cc, e la relativa categoria, nelle seguenti preparazioni:

fiala 1 × 20 cc sol. al 42 % per pielografia discendente;
fiala 1 × 20 cc sol. al 50 % per pielografia discendente;
fiala 1 × 20 cc sol. al 50 % per angiografia;
fiala 1 × 20 cc sol. al 70 % per angiografia;
fiala 1 × 20 cc. sol. all'85% per angiografia;
fiala 1 × 20 cc. sol. al 100 % per angiografia,

a nome della ditta Reiner e C., con sede in Milano, piazza Pompeo Castelli, e prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3975/R del 20 giugno 1965, con il quale vennero revocate, in seguito a rinuncia, la confezione fiala 1 × 20 cc al 30 % della specialità medicinale suddetta nonché le preparazioni fiala 1 × 20 cc al 42 % e fiala 1 × 20 cc all'85 % della relativa categoria;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi nelle restanti preparazioni, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Per Jodil », nella confezione fiale 2 × 12 cc, nonchè della relativa categoria, nelle preparazioni:

fiala 1 × 20 cc sol. al 50 % per pielografia discendente;
fiala 1 × 20 cc sol. al 50 % per angiografia;
fiala 1 × 20 cc sol. al 70 % per angiografia;
fiala 1 × 20 cc sol. al 100 % per angiografia,

registrate rispettivamente ai numeri 1064 e 1064/A, in data 14 gennaio 1948 e 23 settembre 1952, a nome della ditta dott. Reiner e C., con sede in Saronno (Varese), via Milano, 13 (già in Milano, piazza Pompeo Castelli n. 1).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11258)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Badalassi Carlo, in Ponte a Egola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Badalassi C., in Ponte a Egola, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 48.510 di cui al mod. *B*-Import n. 4473550 rilasciato in data 11 aprile 1974 dalla Cassa di risparmio di San Miniato per l'importazione di 125 balle pelli bovine salate di origine e provenienza Cameroun;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 24 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di tredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 79800 del 7 febraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge

n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le affermazioni della ditta non trovano riscontro in alcun elemento agli atti. Né la circostanza che le merci sono entrate in temporanea custodia il 7 maggio può giustificare il ritardo dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Badalassi C., in Ponte a Egola mediante fidejussione della Cassa di risparmio di San Miniato nella misura del 5 % di F.F. 48.510 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10997)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1974 con il quale il dott. Enrico Parziale, direttore di divisione ad esaurimento, venne nominato dal 1° novembre 1974 membro del consiglio di amministrazione dell'ente in sostituzione del dott. Antonio Gaglianone, direttore aggiunto di divisione, collocato a riposo, a far tempo dal 1° novembre 1974;

Visto che con decreto ministeriale 16 novembre 1974, registrato dalla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1974, registro n. 103 Finanze, foglio n. 228, il dott. Enrico Parziale è stato nominato, a decorrere dal 3 luglio 1973, primo dirigente con assegnazione delle funzioni di direttore della prima divisione della Direzione generale per le entrate speciali;

Visto che con decreto ministeriale 8 febbraio 1975, registrato dalla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 65, il dott. Aldo Guadagno è stato nominato a decorrere dal 21 dicembre 1974, primo dirigente con assegnazione delle funzioni di direttore della terza divisione della Direzione generale per le entrate speciali;

Visto che la divisione prima della summenzionata Direzione generale provvede all'amministrazione del personale, all'organizzazione di giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, laddove la divisione terza provvede di fatto al funzionamento dei servizi dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Ritenuta l'opportunità che il dott. Aldo Guadagno faccia parte, in qualità di membro, del consiglio di amministrazione del suddetto ente e che quindi sostituisca il dott. Enrico Parziale nell'incarico stesso;

Decreta:

Il dott. Aldo Guadagno, primo dirigente della Direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », con effetto dal 1° dicembre 1975, in sostituzione del dott. Enrico Parziale, primo dirigente della stessa Direzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(11376)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1974, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è stata sciolta ed il prefetto di Torino è stato nominato commissario straordinario della camera medesima;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi della predetta camera;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto di Torino cessa dalla carica di commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

Art. 2.

Il geom. Enrico Salza è nominato per cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

Art. 3.

Il prefetto di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(11697)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive modificazioni, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1962 rettificato con decreto interministeriale 12 febbraio 1962 con il quale il dott. Giuseppe Cantoni è stato nominato presidente dell'Ente nazionale risi;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dell'incarico, a norma dell'art. 4 dello statuto dell'Ente sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giancarlo Cavazzini è nominato presidente dell'Ente nazionale risi, in sostituzione del dott. Giuseppe Cantoni, per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11665)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive modificazioni, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1962 con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente sopracitato;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto organo, a norma dell'art. 5 del citato statuto;

Sentite le organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, ai sensi del richiamato art. 5, secondo comma, dello statuto dell'Ente;

Viste le designazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi:

Busto dott. Domenico, Balocco dott. Antonio, Maregatti Francesco, Brustia cav. Gaudenzio, Rossi dott. Giovanni, Franzi rag. Piero, Bertone cav. Giuseppe, Mazzini geom. Pietro, Mola Giuseppe, Cremonesi geom. Luciano, Sfrondini Attilio, Pescio Eugenio, Suman Mario, risicoltori;

Cicogna Mozzoni dott. Alessandro, in rappresentanza dei proprietari di fondi rustici dati in locazione;

Ghigliotti Leopoldo, Vignola Francesco, Invernizzi Mario, Sempio Francesco, Fornaro Luciano, Campiverdi Dante, industriali risieri;

Erali rag. Giuseppe, Giuliano avv. Agostino, D'Amico Franco, commercianti di riso;

Mandrino Antonio, Ferraris Raffaele, rappresentanti dei lavoratori;

Picone dott. Francesco, rappresentante dei tecnici agricoli.

Art. 2.

Il suddetto consiglio di amministrazione resta in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975:

Cecchettani Mario, notaio residente nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze.

Fiore Melacrinis Napoleone, notaio residente nel comune di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze.

Grizi Marcello, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Ancona.

Cepparulo Raffaele, notaio residente nel comune di Sant'Arcangelo, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

La Porta Leonardo, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Apice, distretto notarile di Benevento.

Stori Giulio, notaio residente nel comune di Canneto sull'Oglio, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova.

Cavandoli Stanislao, notaio residente nel comune di Moglia, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Bozzolo, stesso distretto.

(11723)

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1975:

Montanari Paolo, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Vetromile Rosa, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Paolini Lucio, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

(11724)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 14 novembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Speranza Verde, in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 9 maggio 1963, rep. n. 15061 reg. soc. n. 382;

2) società cooperativa edilizia Papa Giovanni XXIII, in Napoli, costituita per rogito Laino Sorvillo in data 17 novembre 1968, rep. n. 2240, reg. soc. n. 777;

3) società cooperativa edilizia Mira Pò, in Napoli, costituita per rogito Ghjeffi in data 21 dicembre 1965, rep. n. 85203, reg. soc. n. 89;

4) società cooperativa edilizia Due Pini 2°, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 13 novembre 1967, rep. numero 267741, reg. soc. n. 653;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Miano, in Napoli, costituita per rogito Posteraro in data 25 novembre 1966, rep. n. 3058, reg. soc. n. 42;

6) società cooperativa di produzione e lavoro La Vittoria, in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 14 luglio 1969, rep. n. 29398, reg. soc. n. 555;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Z.A.N.Z.U.R. - Cooperativa profughi d'Africa reduci, in Napoli, costituita per rogito Triola in data 31 dicembre 1948, rep. n. 1997, reg. soc. n. 52;

8) società cooperativa edilizia Risorgimento Casa n. 1, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 21 aprile 1958, rep. n. 78744, reg. soc. n. 402/1958;

9) società cooperativa edilizia Appia, in Napoli, costituita per rogito Rodriguez in data 30 settembre 1965, rep. n. 171814/3920, reg. soc. n. 541/1965;

10) società cooperativa di produzione e lavoro La Nolana, in Napoli, costituita per rogito d'Alessandro in data 9 dicembre 1946, rep. n. 3631, reg. soc. n. 1073;

11) società cooperativa edilizia Comeca, Case Melito, in Melito (Napoli), costituita per rogito Incoronato in data 19 maggio 1970, rep. n. 32069, reg. soc. n. 407/70;

12) società cooperativa edilizia Nuova S. Giorgio, in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Tufano in data 26 novembre 1968, rep. n. 51505, reg. soc. n. 783;

13) società cooperativa edilizia C.E.A.P. - Cooperativa edilizia amministratori provinciali, in Benevento, costituita per rogito Mele in data 19 febbraio 1962, rep. n. 15604, reg. soc. n. 441;

14) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Benevento 1, in Benevento, costituita per rogito Marinaro in data 31 agosto 1963, rep. n. 72108, reg. soc. n. 507;

15) società cooperativa agricola Starza, in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 13 maggio 1963, rep. n. 8747, reg. soc. n. 532;

16) società cooperativa agricola Altair, in Campoli Monte Taburno (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 28 settembre 1961, rep. n. 15772/2371, reg. soc. n. 428;

17) società cooperativa edilizia Sacro Cuore, in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Parisio in data 10 luglio 1966, rep. n. 749, reg. soc. n. 616;

18) società cooperativa edilizia Cerretese, in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 21 maggio 1963, rep. n. 12628, reg. soc. n. 491;

19) società cooperativa agricola Monterone, in Fragneto Monforte (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 24 aprile 1965, rep. n. 35425/4734, reg. soc. n. 586;

20) società cooperativa mista Caudinia, in Frasso Telesino (Benevento), costituita per rogito Colella in data 19 maggio 1963, rep. n. 12826, reg. soc. n. 480;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Maria Santissima delle Grazie, in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Giovene di Girasole in data 16 settembre 1959, rep. n. 71, reg. soc. n. 350;

22) società cooperativa Edil Solopachese, in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Colella in data 5 novembre 1964, rep. n. 15482, reg. soc. n. 569;

23) società cooperativa Edil Sud, in Avellino, costituita per rogito Capasso in data 26 febbraio 1969, rep. n. 11646, reg. soc. n. 1132;

24) società cooperativa edilizia Il Tetto, in Salerno, costituita per rogito Albano in data 7 febbraio 1955, rep. n. 411, reg. soc. n. 2619;

25) società cooperativa edilizia Santa Lucia, in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 17 dicembre 1955, rep. n. 7204, reg. soc. n. 2714;

26) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Salerno prima, in Salerno, costituita per rogito Albano in data 7 gennaio 1964, rep. n. 23120, reg. soc. n. 3382;

27) società cooperativa edilizia La Sfinge, in Salerno, costituita per rogito Pesce in data 17 marzo 1964, rep. n. 13949, reg. soc. n. 3429;

28) società cooperativa edilizia Nova Domus, in Eboli (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 5 marzo 1963, rep. n. 30266, reg. soc. n. 3242;

29) società cooperativa edilizia Risorgente, in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Monica in data 16 aprile 1964, rep. n. 175111, reg. soc. n. 3474;

30) società cooperativa di produzione e lavoro La Sublime, in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 14 gennaio 1966, rep. n. 45114, reg. soc. n. 3707;

31) società cooperativa d'incremento e miglioramento fondiario Petriglione, in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 26 gennaio 1961, rep. n. 977, reg. soc. n. 184;

32) società cooperativa agricola Vallefiorita, in Pizzone (Isernia), costituita per rogito Riccio in data 1° luglio 1967, rep. n. 19993, reg. soc. n. 190;

33) società cooperativa edilizia Capo Spulico, in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 6 agosto 1965, rep. n. 69752, reg. soc. n. 2996;

34) società cooperativa edilizia Orchidea, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 28 dicembre 1964, rep. n. 132381, reg. soc. n. 2928;

35) società cooperativa edilizia Orazio Flacco, fra dipendenti fissi della S.p.a. Birra Raffo, in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 22 luglio 1964, rep. n. 53811, reg. soc. n. 2894;

36) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Taranto n. 8, in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 25 febbraio 1964, rep. n. 77534, reg. soc. n. 2815;

37) società cooperativa edilizia Faro, in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 14 gennaio 1954, rep. n. 9179, reg. soc. n. 2241;

38) società cooperativa di produzione e lavoro La Materana Mattonelle, in Matera, costituita per rogito Madio in data 12 settembre 1968, rep. n. 36586, reg. soc. n. 24/1968;

39) società cooperativa edilizia La Gravina, in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 30 settembre 1971, rep. numero 17292, reg. soc. n. 65/1971;

40) società cooperativa di miglioramento agricolo di Montescaglioso Tre Colli, in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito Madio in data 8 marzo 1962, rep. n. 7476, reg. soc. numero 9/1962;

41) società cooperativa agricola gestione attrezzature bieticole Ottavia III, in Policoro (Matera), costituita per rogito Salomone in data 20 settembre 1963, rep. n. 32241, reg. soc. n. 32/1963;

42) società cooperativa Edilfamiglia, in Cropalati (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 1° luglio 1969, rep. numero 46344, reg. soc. n. 789;

43) società cooperativa agricola cantina sociale Planargia, in Flussio (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 25 maggio 1964, rep. n. 52, reg. soc. n. 974;

44) società cooperativa agricola Santa Lucia - Flussio, in Flussio (Nuoro), costituita per rogito Piu in data 5 maggio 1951, rep. n. 17429/9653, reg. soc. n. 618;

45) società cooperativa di consumo, in Ilbono (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 18 luglio 1954, rep. 10566, reg. soc. n. 124;

46) società cooperativa lavoratori agricoli indipendenti Ilbono, in Ilbono (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 12 giugno 1955, rep. n. 11141, reg. soc. n. 129;

47) società cooperativa di produzione e lavoro San Damiano, in Mamoiada (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 16 gennaio 1967, rep. n. 58582, reg. soc. n. 454;

48) società cooperativa agricola Concordia, in Ortueri (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 29 giugno 1954, rep. n. 1253, reg. soc. n. 708;

49) società cooperativa agricola latteria sociale - Ortueri, in Ortueri (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 8 ottobre 1957, rep. n. 4093, reg. soc. n. 796;

50) società cooperativa agricola Santa Barbara, in Perdasdefogu (Nuoro), costituita per rogito Lonis in data 17 gennaio 1962, rep. n. 5937, reg. soc. n. 155;

51) società cooperativa di produzione e lavoro Genna e Flores, in Tonara (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 26 marzo 1963, rep. n. 10448, reg. soc. n. 931;

52) società cooperativa edilizia Muggianeddu, in Tonara (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 11 dicembre 1962, rep. n. 10115, reg. soc. n. 914;

53) società cooperativa agricola ortofrutticola Triei, in Triei (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 3 dicembre 1965, rep. n. 51292, reg. soc. n. 181;

54) società cooperativa edilizia Citrus a r.l., in Gallico di Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 30 giugno 1968, rep. n. 69225, reg. soc. n. 20/68.

(11470)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Monteponente

Con decreto ministeriale 8 settembre 1975, n. 3278, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 915 sito in comune di Monteponente, località «La Mara» ed iscritto nei registri catastali, particella fondiaria 1503/2.

(11563)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Alessandria

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1975, n. 665, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del deposito munizioni denominato «Castello 1», sito in Alessandria, distinto nel catasto di tale comune al foglio LV, particelle A, 8 e 9, della superficie complessiva di mq 16.936.

(11381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Michele Antonazzo, nato a Supersano (Lecce) il 24 aprile 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 20 gennaio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(11555)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Jole Zinzi Merola, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione 9 dicembre 1969, n. 912, con la quale la commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, istituita presso il provveditorato agli studi di Caserta, in accoglimento del ricorso proposto dalla prof.ssa Merola Salzillo Luigia, ha ridotto il punteggio attribuitole nella graduatoria provinciale, dei non abilitati per l'insegnamento dell'educazione fisica, compilata per l'anno scolastico 1969-70.

(11554)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 164, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° giugno 1970 dalla prof.ssa Salerni Lucia, per l'annullamento della decisione 6 dicembre 1969, n. 18939, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Torino, circa la mancata nomina della ricorrente a docente non di ruolo di lingua francese nelle scuole medie.

(11466)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1962, contenente il prospetto dei dati di tariffa del comune di Tambre (Belluno), deve essere apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: «*Comune di Tambre d'Alpago*», leggasi: «*Comune di Tambre*».

(11383)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Afos polvere, dell'impresa J. e A. Margesin

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Afos polvere, concessa all'impresa J. e A. Margesin, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11471)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Acrosil dell'impresa J. e A. Margesin

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acrosil, concessa all'impresa J. e A. Margesin con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11472)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Di Fabio Diomede per notaio Di Caprio Onofrio in Caserta. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazioni, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 23 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,35	681,35	682 —	681,35	681,60	681,90	681,25	681,35	681,35	681,90
Dollaro canadese	672,65	672,65	672 —	672,65	672 —	671,95	672,05	672,65	672,65	671,95
Franco svizzero	260,31	260,31	260,60	260,31	260 —	260,50	260 —	260,31	260,31	260,50
Corona danese	111 —	111 —	110,60	111 —	110,50	110,50	110,60	111 —	111 —	110,50
Corona norvegese	122,60	122,60	122,80	122,60	122,65	122,70	123 —	122,60	122,60	122,70
Corona svedese	155,20	155,20	155,10	155,20	154,70	154,85	155,45	155,20	155,20	154,80
Fiorino olandese	254,48	254,48	254 —	254,48	254,20	254,45	254,75	254,48	254,48	254,45
Franco belga	17,305	17,305	17,31	17,305	17,30	17,30	17,3050	17,305	17,305	17,30
Franco francese	153,22	153,22	153,30	153,22	153,20	153,30	153,38	153,22	153,22	153,30
Lira sterlina	1378,80	1378,80	1380,50	1378,80	1378 —	1378,10	1378,90	1378,80	1378,80	1378,15
Marco germanico	261,20	261,20	260,80	261,20	260,50	260,80	261,30	261,20	261,20	260,80
Scellino austriaco	37,10	37,10	36,94	37,10	36,89	36,95	37,05	37,10	37,10	36,90
Escudo portoghese	25,13	25,13	25,10	25,13	25,05	25,15	25,16	25,13	25,13	25,10
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,44	11,445	11,43	11,42	11,42	11,445	11,445	11,44
Yen giapponese	2,2330	2,2330	2,23	2,2330	2,228	2,23	2,2310	2,2330	2,2330	2,23

Media dei titoli del 23 dicembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,10
» 5 % (Ricostruzione)	96,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	93,075
» 5 % (Beni esteri)	92,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	84,55
» 5,50 % » » 1969-84	83,425
» 6 % » » 1970-85	85,30
» 6 % » » 1971-86	84,95
» 6 % » » 1972-87	83,65
» 9 % » » 1975	96,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,05
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,925
» poliennali 7 % 1978	96,20
» » 9 % 1979	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	681,875
Dollaro canadese	672 —
Franco svizzero	260,455
Corona danese	110,625
Corona norvegese	122,755
Corona svedese	154,86
Fiorino olandese	254,49
Franco belga	17,306
Franco francese	153,36
Lira sterlina	1378,325
Marco germanico	260,85
Scellino austriaco	36,944
Escudo portoghese	25,15
Peseta spagnola	11,448
Yen giapponese	2,231

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 67, foglio n. 392, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19, foglio n. 231, con il quale è stata modificata dal 1° gennaio 1974 la tabella organica del ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, in applicazione dell'art. 8 della citata legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1974, ed in particolare l'art. 5 con il quale è stata modificata dal 1° gennaio 1975 la tabella organica del suddetto ruolo, in applicazione dell'art. 8 della più volte citata legge di conversione del decreto-legge 580/1973;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1975 con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per la nomina ad un posto di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, con il quale è stato bandito un concorso riservato per titoli a dieci posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Considerato che risultano disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici; per pubblici concorsi, otto posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Art. 2.

Riserva

Uno degli otto posti messi a concorso è riservato agli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che:

a) rivestono la qualifica di segretario capo, tecnico coadiutore capo o qualifiche equiparate;

b) rivestono la qualifica di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica stessa, ovvero, se appartenenti a carriera di concetto priva di tale qualifica, hanno conseguito la quarta classe di stipendio (parametro 260) con almeno cinque anni di anzianità in detta classe di stipendio.

Si prescinde dall'anzianità di cinque anni nella qualifica o nella quarta classe di stipendio nei confronti di coloro i quali sono in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 3.

Art. 3.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ai 32 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) buona condotta morale e civile;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, in lingue e civiltà orientali, in lingue, letterature ed istituzioni europee o altra laurea ad esse equipollente;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei dipendenti statali di ruolo e del personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato n. 2 dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

Domande degli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui al precedente art. 2

Gli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che concorrono per i posti riservati indicati nel precedente art. 2 e sono in possesso dei requisiti ivi richiesti, devono presentare domanda, in carta legale, entro i termini prescritti dal precedente art. 4, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 3.

Nella domanda devono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) sede di servizio e ruolo di appartenenza;

d) la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio maturato nella qualifica stessa, ovvero, per gli aspiranti appartenenti a carriere di concetto prive della qualifica equiparata a quella di segretario principale, la classe di stipendio attribuita e la anzianità maturata in detta classe;

e) il titolo di studio posseduto;

f) il proprio domicilio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere seguita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

In luogo del predetto visto, la firma dell'aspirante potrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, rilasciata dal competente ufficio del personale, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati negli ultimi cinque anni.

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli amministrati direttamente dalla Direzione generale per l'istruzione universitaria potranno avvalersi della facoltà di stilare in calce alla domanda di partecipazione al concorso la seguente richiesta: « Chiedo che la copia dello stato di servizio civile venga allegata d'ufficio; a tal fine unisco alla presente una marca da bollo da L. 700 ».

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta: di un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, con funzioni di presidente; di due professori universitari di materie aventi attinenza con le prove di esame, di cui almeno uno di ruolo; di un impiegato di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative o delle biblioteche speciali delle università o istituti di istruzione universitaria, con qualifica non inferiore a quella di direttore di biblioteca di prima classe aggiunto o equiparata; di un impiegato della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione aggiunto o equiparata. Ove occorre il Ministro può aggregare alla commissione giudicatrice uno o più esperti di lingue straniere con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione.

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Prove di esame e votazione

Gli esami avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire e consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nell'allegato 1 al presente bando.

Il giorno 24 giugno 1976 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno del mese e del luogo in cui le medesime si svolgeranno.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati allo estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 12.
Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti, saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria nel ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, con la qualifica di bibliotecario in prova (parametro 190), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 13.
Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1975
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 41

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

a) Storia moderna e contemporanea o letteratura italiana;
b) Bibliografia generale o biblioteconomia.

PROVA ORALE

1) Storia moderna e contemporanea;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Bibliografia generale e biblioteconomia;
4) Ordinamento e legislazione sulle università e sulle biblioteche;
5) Elementi di statistica e di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di due lingue straniere delle quali una scelta tra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . via . . . . . n. . . c.a.p. (1) . . ., chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . ., conseguita in data . . . . presso l'università di . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma
. . . .
(Autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso degli aspiranti che concorrono per i posti riservati.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, per la nomina a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

A tal fine dichiara:

a) di essere in servizio presso . . . e di appartenere al seguente ruolo . .,

b) di rivestire la qualifica di . . nella quale ha maturato l'anzianità di anni . ., mesi . . e giorni . ., ovvero di avere maturato nella quarta classe di stipendio (parametro 260) l'anzianità di anni . ., mesi . . e giorni . .,

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . c.a.p. ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data .

Firma

(Autenticazione della firma)

(11160)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972, registro n. 17, foglio n. 95, con il quale è stato bandito un concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972, registro n. 59, foglio n. 154, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19, foglio n. 231, con il quale è stata modificata, a decorrere, dal 1° gennaio 1974, la tabella organica del ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, in applicazione dell'art. 8 della citata legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1974, ed in particolare l'art. 6, con il quale è stata modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la tabella organica del ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, in applicazione dell'art. 8 della citata legge 766/1973;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per la nomina a cinquanta posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1975 con il quale è stato indetto un concorso riservato per titoli a quarantuno posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera prima citata;

Considerato che risultano, pertanto, disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, per pubblici concorsi, cinquantacinque posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite; per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si prescinde dal limite di età;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

d) titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2 dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648. Per le modalità di espletamento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove di esame e votazione

Gli esami avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire e consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nell'allegato 1 al presente bando.

Il giorno 24 giugno 1976 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno del mese e del luogo in cui le medesime si svolgeranno.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formerà l'elenco di candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sara determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 9 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire a questo Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati allo estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, con la qualifica di aiuto bibliotecario in prova (parametro 160), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 43

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame di concorso consta:

A) di due prove scritte su:

1) un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia ed alla letteratura italiana;

2) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

B) di un colloquio su:

1) elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

2) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . via . . . . . . n. . . . c.a.p. (1) . . . ., chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado . . . ., conseguito in data . . . presso l'istituto . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. . . . .;

h) dichiara di voler sostenere la prova scritta di versione nella seguente lingua straniera . . . .;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma
. . . .
(Autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(11161)

Concorso ad un posto di commesso della carriera ausiliaria dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze

Si informa che è indetto un pubblico concorso ad un posto vacante di commesso, carriera ausiliaria.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(11585)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Nomina di un membro aggiunto nella commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di addetto di laboratorio di tecnologia nel ruolo del personale di concetto dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 29 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 182, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, nella qualifica iniziale di addetto di laboratorio in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di

laboratorio di tecnologia dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 1, foglio n. 266, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Considerata la necessità di nominare un membro aggiunto esperto nelle lingue francese, inglese e tedesca in quanto per i candidati ammessi (n. 9) al colloquio è prevista una prova orale di traduzione da una delle predette lingue;

Decreta:

Il prof. Finazzo Giancarlo, ordinario di lingua tedesca presso il liceo ginnasio « Plinio » di Roma, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di addetto di laboratorio di tecnologia nel ruolo del personale di concetto dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, in qualità di membro aggiunto esperto delle lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1975
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 333

(11586)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2343, del 23 luglio 1970, con il quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto dei comuni di Ferla, Cassaro e Buccheri, vacanti al 30 novembre 1969;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27: « Norme per i concorsi per medici, veterinari ed ostetriche condotti, nella regione siciliana »;

Visto il decreto n. 13481, del 24 gennaio 1975, dell'assessorato per la sanità della regione siciliana, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il posto di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Pettignano Calogero	punti 43,76
2. Linzitto Alessandro . .	» 40,36

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni di Ferla, Cassaro e Buccheri.

Siracusa, addì 3 ottobre 1975

Il veterinario provinciale: LUPOI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1414, del 3 ottobre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto dei comuni di Ferla, Cassaro e Buccheri, bandito con decreto di questo ufficio n. 2343, del 23 luglio 1970;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 206;

Decreta:

In ordine alla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, il dott. Pettignano Calogero è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto dei comuni di Ferla, Cassaro e Buccheri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni di Ferla, Cassaro e Buccheri.

Siracusa, addì 3 ottobre 1975

Il veterinario provinciale: LUPOI

(11488)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona, via Rodi, 5 - tel. 31872-28002.

(11601)

OSPEDALE « VITTORIO EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione aggregata di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monselice (Padova).

(11735)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1975, n. 51.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1975, n. 52.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 e disposizioni finanziarie per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il finanziamento complessivo della spesa per l'assistenza ospedaliera, assunta dalla provincia autonoma di Trento secondo le norme fondamentali di riforma ed i principi stabiliti dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata la variazione in aumento dello stanziamento iscritto ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19, al cap. 1590 dello stato di previsione dell'entrata - tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1975, per l'importo di L. 15.675.000.000 in corrispondenza all'assegnazione dello Stato per l'assistenza ospedaliera, in attuazione delle disposizioni previste dalla stessa legge n. 386 per la provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

In relazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, è autorizzata la variazione in aumento dello stanziamento iscritto al cap. 1700 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, per l'importo di L. 15.675.000.000.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni e disporre per i relativi pagamenti a carico del cap. 1700 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sull'importo autorizzato con il precedente art. 2 secondo le necessità di finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera ancorchè non siano state devolute in tutto od in parte le somme di cui all'art. 1 della presente legge relative ai futuri apporti da parte dello Stato.

Art. 4.

In relazione all'eventualità considerata nel precedente articolo 3, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere speciali aperture di credito fino alla concorrenza dell'importo di lire 15.675.000.000 presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria provinciale alle condizioni previste dal contratto di tesoreria per le anticipazioni concesse in caso di temporanea deficienza di cassa.

A tal fine il presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il suddetto istituto di credito.

Art. 5.

Per le speciali aperture di credito deliberate ai sensi del precedente art. 4 è autorizzata l'istituzione, nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A*, del bilancio provinciale per lo esercizio finanziario 1975 - titolo V - Entrate provenienti dalla assunzione di prestiti, del cap. 2550 con la denominazione « Speciali aperture di credito per il finanziamento della spesa per la assistenza ospedaliera » e con lo stanziamento di lire 15.675.000.000.

Al capitolo di cui al precedente comma saranno contabilizzati, con reversale, contestualmente, gli importi prelevati dalle suddette aperture di credito e relativi ai pagamenti disposti a carico del cap. 1700 dello stato di previsione della spesa.

Art. 6.

Per l'estinzione delle speciali aperture di credito utilizzate per il pagamento delle spese per l'assistenza ospedaliera è autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1975 - titolo III - Spese per rimborso di prestiti - rubrica VI - Rimborso di anticipazioni, del cap. 6300 con la denominazione « Estinzione delle speciali aperture di credito utilizzate per il pagamento della spesa per l'assistenza ospedaliera » e con lo stanziamento di L. 15.675.000.000.

Al capitolo di cui al precedente comma saranno contabilizzati, con mandato di pagamento, contestualmente, gli importi relativi alla riscossione delle entrate sul cap. 1590 dello stato di previsione dell'entrata, di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Gli oneri per interessi ed accessori derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge gravano sul « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera » e sono compresi tra le spese di cui alla lettera *h*) dell'art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 novembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11089)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760010)